

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4160}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PICCHIONI e ZANINI

Presentata il 9 dicembre 1975

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo biennale di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 20 marzo 1974, data d'insediamento del nuovo consiglio direttivo della Biennale, rinnovata con la legge del 26 luglio 1973, n. 438, sono passati oramai 20 mesi nel corso dei quali l'ente veneziano ha sviluppato un complesso di attività e manifestazioni che per il 1974 si sono incentrate nei mesi di ottobre e novembre, mentre per il 1975 si sono sviluppate da maggio fino ai giorni scorsi.

Cinema e spettacolo televisivo, teatro e musica, arti visive ed architettura, comunicazioni di massa, rapporti con la scuola e con l'università: questi sono stati i settori coinvolti nel corso dell'edizione 1975 che ha visto inoltre la pubblicazione dell'« Annuario 1975 - Eventi del 1974 » e la realizzazione del « Convegno progettuale internazionale » sulla base dei cui materiali e proposte il consiglio direttivo nella riunione del 4-5-6 settembre 1975, ha individuato il tema progettuale per le attività e manifestazioni del 1976: « Ambiente - partecipazione - strutture culturali ».

Questo primo bilancio non deve far perdere di vista i problemi di diversa natura e complessità che si pongono di fronte all'ente veneziano a conclusione del primo biennio di attività nella prospettiva del secondo biennio del piano quadriennale.

1. — Un primo ordine di problemi riguarda l'archivio storico delle arti contemporanee, struttura di servizio fondamentale nella prospettiva di una Biennale che voglia svolgere in modo né casuale, né rapsodico attività permanenti e manifestazioni.

L'avvenuta acquisizione del palazzo Cà Corner della Regina consentirà l'installazione in questa nuova sede di tutte le attrezzature di biblioteca, di consultazione e di visionamento dei vari materiali che costituiscono il fondo dell'Archivio storico.

In questa prospettiva diventerà non più prorogabile per il 1976 lo sviluppo di iniziative da parte dell'Archivio storico in collegamento con la domanda culturale espressa dall'associazionismo di base, dal mondo sindacale, dalle scuole e dall'università.

2. — Un secondo ordine di problemi riguarda la questione del decentramento. Le esperienze condotte nell'ambito teatrale, musicale, cinematografico, i rapporti stabiliti col mondo della scuola e dell'associazionismo hanno fatto emergere una presa di coscienza da parte del consiglio direttivo dell'ente tale da approfondire in termini adeguati il problema del decentramento. I lavori della commissione « decentramento »,

costituita dal consiglio direttivo nella riunione del 4-5-6 settembre 1975, consentiranno lo studio ed il perfezionamento di iniziative culturali tendenti a dare alla domanda culturale, artistica, formativa che preme sulla Biennale, una risposta adeguata e coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

3. — Un terzo ordine di problemi riguarda i rapporti con le regioni. La sperimentazione realizzata nel 1975 attraverso un collegamento con la regione Lombardia, ha consentito la irradiazione nel Veneto di esperienze lombarde di teatro e musica popolare, di animazione teatrale nelle scuole: si tratta di un complesso di iniziative che dovranno trovare nel secondo biennio conferma ed approfondimento, attraverso il coinvolgimento di altre realtà regionali, nella prospettiva non solo del decentramento culturale, ma soprattutto di quel confronto critico e ampiamente documentato delle nuove aggregazioni che attraverso l'istituto regionale si vanno realizzando nel paese.

Nell'ambito più propriamente dei grandi settori dell'ente veneziano il secondo biennio delle attività e delle manifestazioni della Biennale deve dare risposta positiva nei confronti di una serie di rilievi che nel corso del 1975 sono emersi.

Per quanto riguarda il settore delle arti visive, vanno definitivamente risolti i rapporti con i paesi stranieri nel quadro di quella non più derogabile mostra critico-documentativa sulle arti figurative per la quale è stato scelto dal consiglio direttivo il tema dell'ambiente.

Per quanto riguarda il settore musica-teatro la programmazione musicale dell'ente veneziano deve trovare una più ferma e più sicura capacità di proposta attraverso l'elaborazione di attività e manifestazioni che sappiano far ritrovare alla musica una sua collocazione ed un suo spazio nel quadro delle attività dell'ente.

I problemi che qui sono stati evidenziati sottintendono un adeguamento delle strutture dell'ente affinché esse siano poste in grado di partecipare con efficienza e funzionalità agli impegni per il secondo biennio.

. . .

Dal quadro qui individuato emerge con chiarezza che la prospettiva di un puro e semplice aumento del contributo annuale ordinario dello Stato rappresenta una soluzione restrittiva rispetto all'esigenza di un più generale ripensamento alla luce delle esperienze realizzate nel corso del primo biennio. L'adeguamento del contributo annuale ordinario dello Stato rappresenta indubbiamente un nodo che va sciolto nell'ambito di un generale ripensamento della struttura della legge 26 luglio 1973, n. 438, affinché l'ente veneziano sia messo in condizioni di poter operare nel corso del secondo biennio secondo una linea di efficienza di pluralismo e partecipazione che costituiscono i motivi ispiratori della nuova Biennale rifondata.

A conclusione delle attività e manifestazioni del 1974, il presidente della Biennale ebbe a scrivere: « Credo che la Biennale, la nuova Biennale, possa riflettere, criticarsi e migliorare. Non credo che possa andare indietro ».

In questo e per questo riteniamo che la proposta di legge che qui viene presentata rappresenti uno strumento per adeguare, alla luce dell'esperienza del primo biennio di attività dell'ente veneziano, la sua struttura agli impegni e alle responsabilità del secondo biennio. Ci auguriamo che trovi un consenso attivo e partecipe da parte di tutti i colleghi, nella convinzione che a questa istituzione culturale pubblica debba essere assicurato quanto necessario per approfondire il suo impegno, per realizzare la sua portata internazionale, per essere a Venezia centro di documentazione sulla condizione dell'artista e dell'arte oggi nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è aggiunto il seguente:

« L'ente è ammesso al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal consiglio direttivo, su proposta dei direttori di settore, sentite le rispettive commissioni di esperti di cui all'articolo 18 ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il comune di Venezia è tenuto a mettere a disposizione della Biennale gli edifici e i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni e deve provvedere, a proprie spese, alla conservazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di sua proprietà e di proprietà della Biennale ».

ART. 4.

Al punto *d*) dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1973, n. 438, sono aggiunte le seguenti parole:

« e delle altre regioni a statuto ordinario o straordinario secondo programmi di collaborazione alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma quarto, della presente legge ».

ART. 5.

Il punto *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« *d*) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 18

nonché alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, su proposta dei direttori di settore ».

ART. 6.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« La partecipazione alle manifestazioni dell'Ente autonomo " Biennale di Venezia " è disciplinata dai rispettivi regolamenti adottati dal consiglio direttivo, a norma dell'articolo 2 della presente legge ».

ART. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1973, n. 430, è aggiunto il seguente comma:

« Eventuali modifiche al regolamento possono essere apportate dal consiglio direttivo entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ».

ART. 8.

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il presidente ed i componenti il consiglio direttivo indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del comma primo dell'articolo 8 durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per il successivo quadriennio nella misura massima di un terzo dei suoi componenti ».

ART. 9.

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano quadriennale per la attività del quadriennio di nomina che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale sentito il segretario generale dell'ente e il conservatore di cui al successivo articolo 16 ».

ART. 10.

La lettera *b*) del punto 1) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituita dalla seguente:

« *b*) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali ».

La lettera *a*) del punto 2) dello stesso comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) uno dal Ministro dei beni culturali e ambientali ».

Alla fine dell'ultimo comma è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel caso di loro impedimento possono delegare i supplenti ».

ART. 11.

Nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1973, n. 438, sono soppresse le parole:

« per concorso ».

È aggiunto alla fine dell'ultimo comma il seguente capoverso:

« Per esigenze straordinarie è consentita l'assunzione a tempo determinato di personale di concetto ».

ART. 12.

Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale è preposto alla direzione degli uffici e dei servizi dell'ente ed ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'ente stesso. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente conformemente alle direttive generali formulate dal consiglio direttivo ».

ART. 13.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio direttivo nomina i direttori e le commissioni di esperti, composte da non più di cinque membri per i settori di

attività definiti nel piano quadriennale di cui all'articolo 9 della presente legge.

I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di quattro anni e che comunque non potrà superare il periodo della durata in carica del consiglio direttivo che li ha nominati; possono essere confermati nell'incarico, dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata del consiglio.

I direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo e nel quadro del coordinamento affidato al segretario generale.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commissioni di esperti.

I direttori sono tenuti ad assicurare la loro presenza a Venezia durante le manifestazioni e nel corso della preparazione delle medesime.

A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e comunque la loro durata non potrà superare complessivamente il periodo della durata in carica del consiglio direttivo che le ha nominate ».

ART. 14.

L'articolo 20 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni del consiglio direttivo hanno luogo presso le sedi della Biennale di Venezia.

L'ente ha facoltà di aprire propri uffici di rappresentanza o nominare corrispondenti anche fuori Venezia e all'estero ».

ART. 15.

Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1973, n. 438, le parole:

« 1 novembre »

sono sostituite dalle parole:

« 25 novembre ».

Nel secondo comma dello stesso articolo le parole:

« 15 novembre »

sono sostituite dalle parole:

« 10 dicembre ».

ART. 16.

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

« Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 5, punto *b*), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è elevato, con decorrenza dall'anno 1976, da lire un miliardo a lire due miliardi, da iscriversi rispettivamente in ragione di un miliardo ciascuno rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e di un miliardo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali.

La metà del contributo di cui al precedente comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio a cui si riferisce.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali ed ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

All'onere derivante dall'aumento del contributo statale, di cui alla presente legge, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è abrogato.